

I dieci anni dell'Art Bonus

Nicola Urbino

Premessa

L'articolo si propone di esplorare le dinamiche, gli sviluppi e gli impatti figli del rivoluzionario articolo 1 della Legge 29 luglio 2014, n. 106, a quasi dieci anni dalla sua emanazione. Il suddetto articolo 1, infatti, ha introdotto il cosiddetto "Art Bonus", una misura finalizzata al credito di imposta per erogazioni liberali nei confronti di una selezionata cerchia di musei e istituti culturali. L'obiettivo del lavoro è di comprendere le metodologie di sviluppo, la normativa già attiva e i risultati ottenuti per una norma relativamente giovane ma significativa, soprattutto se paragonata alle corrispettive strategie di finanziamento al settore culturale dei soggetti sovranazionali.

Art Bonus e strumenti affini: storia di uno sviluppo complesso

Il tema dei finanziamenti alla cultura è da tempo immemore argomento di discussione nel sempreverde dibattito sulle necessità e le responsabilità del sostentamento pubblico/privato al patrimonio culturale. Se da un lato, infatti, si parla di cultura come agglomerato di beni, materiali e/o immateriali, dalla natura meritoria¹, dunque a prevalenza e responsabilità di natura pubblica, d'altro canto non si possono ignorare dati incontrovertibili sull'effettivo sostentamento di natura statale al settore, le possibilità di spesa e la netta discrepanza tra fabbisogni e fonti di approvvigionamento². I dati Istat sulla spesa in cultura³ e le rilevazioni CPT⁴ evidenziano stime relative alla spesa annuale e all'investimento nel settore in relazione al totale in forte calo nel corso del ventennio 2000-2020, con i valori degli ultimi anni decisamente lontani con quanto visto, per esempio, tra il 2003 e il 2005⁵. Quanto emerso basterebbe a far comprendere l'importanza di un approccio sinergico tra tutte le parti in causa per una costante immissione di denaro nelle casse degli istituti culturali⁶, non più in grado di sostenersi in maniera autonoma e/o affidandosi agli striminziti sussidi statali; sfortunatamente, quando si tratta di approcci alle strategie di management culturale, ampio è lo scarto che divide la teoria dalla prassi⁷, vista la totale inottemperanza e incapacità di mettere in pratica quanto la teoria ormai da anni predica. Queste considerazioni, contestualizzate in una panoramica estremamente complessa e frammentata come quella del Sistema-Italia⁸, sia da un punto di vista

economico-culturale⁹ sia da un punto di vista prettamente fiscale¹⁰, fanno da apripista per uno degli interventi legislativi più "impattanti"¹¹ nel corso dell'ultimo decennio e che meglio incarna quella necessità di riparare l'idiosincrasia tra teoria e pratica nella gestione culturale e museale alla luce della già citata carenza di fondi di cui sopra: l'Art Bonus.

Introdotta con il D.L. n. 83 del 31 maggio 2014¹², l'Art Bonus nasce per riallineare le politiche culturali italiane con le controparti extra-nazionali¹³, le quali da anni dispongono di un apparato fiscale ben oliato in materia di supporto economico ai beni e alle attività culturali; di base la misura altro non è che un credito di imposta per le erogazioni liberali elargite in favore del patrimonio pubblico, come vedremo poco più avanti; nulla di nuovo, se non per le modalità e per il rientro economico e fiscale dei "mecenati". Infatti, i beneficiari del credito di imposta hanno diritto, in una divisione in tre *tranches*, al 65% sulle erogazioni liberali effettuate in favore di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di proprietà pubblica¹⁴ e non solo¹⁵. Sostegno dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, realizzazione di nuove strutture, restauro, potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche¹⁶ o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo: queste sono alcune delle potenziali aree di intervento dove poter applicare le erogazioni ottenute dai mecenati¹⁷.

Per ciò che riguarda gli erogatori e beneficiari allo stesso tempo, possono essere rintracciate tre tipologie di soggetti: persone fisiche, società semplici e soggetti titolari di reddito di impresa, per i quali spetta una diversa ripartizione del credito di imposta; viene fissato, infatti, un tetto massimo di credito di imposta sull'imponibile del 15% per ciò che riguarda gli enti non commerciali e del 5% per un qualsiasi soggetto titolare di reddito di impresa; stabilita la quota massima, si procede alla detrazione del 65% dell'erogazione liberale: se l'importo del credito di imposta dovesse superare il tetto massimo precedentemente fissato, si otterrà una detrazione pari al tetto massimo stabilito senza andare oltre la limitazione individuata, in caso contrario si procederebbe alla semplice detrazione sul 15% o 5% dell'imponibile. Uno dei vantaggi nell'impostazione procedurale dell'Art Bonus è la semplicità degli

adempimenti per tutte le parti in causa; non sono previsti, infatti, per gli erogatori dei contributi liberali comunicazioni particolari se non un pagamento tracciato, così come i beneficiari del flusso monetario non devono far altro che comunicare al Ministero le elargizioni ottenute ed evidenziare in maniera trasparente gli “introiti” provenienti dai mecenati tramite un’area ben precisa del proprio sito web.

L’elemento di novità principale in termini di approccio al finanziamento culturale è l’impostazione di nuove strategie basate sulla conoscenza reciproca, sull’attivazione di sinergie, sulla filantropia e, perché no, anche sul mero interesse di carattere economico e pubblicitario, ma pur sempre provenienti dal basso, slegate dalla logica *top-down* e identificabili come strategie di *bottom-up*¹⁸, di spinta dal basso verso l’alto. Come in altre Nazioni, anche in Italia, da alcuni anni, finanziare la cultura, per i motivi più disparati, non significa più attendere solo fondi ministeriali, regionali, comunitari o, raramente, locali ma anche attivare una sussidiarietà orizzontale¹⁹ in grado di rimodulare, seppur parzialmente, le dinamiche tra il pubblico e il privato; la componente di supporto *top-down* rimane preponderante, questo è inevitabile, tuttavia esistono forme di sostegno alternative che sfruttano la partecipazione attiva di piccoli e grandi investitori, mossi dal mecenatismo, da senso di appartenenza, da desiderio di ribalta o da sindrome da *community*. Se fino ad alcuni anni fa (come accade fin troppo spesso anche ora) le iniziative di supporto alla cultura erano totalmente estemporanee o condotte in maniera più o meno intelligente da singoli manager di musei o fondazioni, avere a disposizione uno strumento strutturato per il sostegno alla cultura e per le sue declinazioni fisiche potrebbe essere la chiave di volta, a determinate condizioni, per il definitivo salto di qualità nella legislazione culturale e nel supporto al patrimonio diffuso.

Benché lo strumento abbia dimostrato una certa convenienza in termini fiscali, come evidenziato dal numero e dall’importo delle erogazioni liberali nel corso dell’ultimo decennio, l’Art Bonus ha mostrato segni di debolezza (o aree di incremento auspicabili) non ancora del tutto risolti nel corso della sua seppur breve vita. Una delle criticità evidenziate a più riprese è forse l’eccessiva vicinanza con provvedimenti di carattere legislativo e fiscale già presenti nell’ordinamento italiano e nel TUIR²⁰, senza dimenticare la presenza di soglie (15% e 5%) la cui presenza è non del tutto giustificata e, nel complesso, perfino insensata²¹; altro punto per cui si auspica una revisione futura (cosa quantomeno complicata vista l’ancestrale dicotomia tra pubblico e privato) è l’allargamento delle erogazioni liberali da Art Bonus per i beni di proprietà privata, esclusi sia dalla normativa vigente, sia dalle norme abrogate e non dal D.L. n. 83 del 2014; è utile ricordare infatti che solo i

beni per la cultura di comprovata appartenenza pubblica, gli istituti e gli enti pubblici hanno diritto alle erogazioni liberali, escludendo, in tal modo, non solo i beni di proprietà privata ma persino quelli ecclesiastici che non sono di proprietà pubblica ed eventualmente affidati tramite concessione alle autorità ecclesiastiche²². Probabilmente questo è il limite principale della riforma, che, seppur riconoscibile come vera e propria pietra miliare per il settore, risulta essere poco aperta e restrittiva nei confronti di un numero fin troppo alto di potenziali beneficiari, tenuto conto dell’eterogeneità culturale italiana, da sempre un elemento distintivo da sfruttare come *driver* di sviluppo e non da trasformare in elemento discriminante²³. A ogni modo, la promozione dell’Art Bonus non solo ha favorito l’elargizione sempre crescente di somme da destinare al patrimonio culturale nazionale, generando inevitabilmente un circolo virtuoso per i siti richiedenti, come si vedrà successivamente, ma ha anche avuto il merito di riposizionare il tema dei finanziamenti alla cultura al centro del dibattito politico nazionale, alimentando un interesse fino a quel momento praticamente inesistente in materia; è per questo motivo che, nel complesso, si potrebbe definire la riforma sull’Art Bonus ben riuscita sia nei principi sia nei numeri, seppur con le dovute divergenze territoriali e con l’evidente regionalizzazione dei contributi.

Prima di passare alle comparazioni internazionali e all’analisi dei risultati ottenuti dall’Art Bonus negli ultimi 10 anni, ritengo opportuno riprendere un concetto solo sfiorato in precedenza e approfondirlo; per quanto il credito di imposta del 2014 possa essere considerato una rivoluzione, come già ricordato, le misure di carattere fiscale per la tutela e il sostegno del settore culturale e del non profit non nascono con il D.L. n. 83 ma, al contrario di quanto si potrebbe pensare, le novità figlie dell’Art Bonus hanno radici ben salde in normative precedenti che riguardano sia le persone fisiche sia le imprese che investono in cultura, alcune tutt’ora valide, altre abrogate per evitare il rischio di sovrappollamento o conflitto nella ripartizione dei compiti. Le norme sostituite dal D.L. n. 83 del 2014 sono:

- indicazioni fiscali all’art 100, comma 2, lettera f e lettera g del TUIR;
- indicazioni fiscali all’art 15, comma 1, lettera h e lettera i del TUIR.

I riferimenti precedentemente nominati rappresentano solo una parte del sistema nazionale di sgravi fiscali alla cultura, tuttavia ne esiste una grossa fetta ancora presente, perfettamente funzionante, in grado di fornire un ventaglio di scelte più vasto per chi volesse offrire il proprio contributo al Sistema Produttivo Culturale, senza creare alcuna forma di sovrapposizione con l’Art Bonus (pur essendo alcuni

provvedimenti molto simili per certi versi, o, come nel caso dei provvedimenti anti-sisma, provvisori)²⁴. Come detto precedentemente, l'Art Bonus affonda le proprie radici in un sistema, nel complesso già collaudato, vista la presenza di un apparato legislativo-fiscale frammentato, per certi versi confusionario, ma funzionante; la vera novità apportata dal "nuovo" decreto legge è il credito di imposta al 65%, estremamente vantaggioso per gli elargitori di erogazioni liberali, i quali in precedenza potevano usufruire, nel caso delle persone fisiche, di una deducibilità del 19% sull'Irpef (ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera h e lettera i del TUIR) mentre di una deducibilità completa dal reddito di impresa (per i possessori di reddito di impresa) da concordare con i beneficiari delle erogazioni e, di rimando, con il MIC, cosa che appesantiva in maniera eccessiva l'aspetto burocratico della donazione; nel caso dell'Art Bonus, invece, si ha la possibilità di effettuare, ai sensi dello stesso provvedimento legislativo, una donazione in caso di persona fisica o ente non commerciale, società semplici e titolare del reddito di impresa, con la sola differenza del tetto da stabilire in base all'imponibile (o ai ricavi nel caso di un'impresa) e all'erogatore, ma con lo stesso credito di imposta. In altri termini, tralasciando per un attimo la diversa natura dei benefici fiscali, l'Art Bonus, da solo, sostituisce l'art. 100, comma 2, lettera f e lettera g, e l'art. 15, comma 1, lettera h e lettera i, snellendo di fatto l'intera catena di "produzione" del beneficio, mentre viene ancora coadiuvato dall'art. 100, comma 2, lettera m, del TUIR, rivolto ai soggetti titolari di reddito di impresa beneficiari di un trattamento fiscale diverso rispetto ai soggetti che usufruiscono dell'Art Bonus, e dall'art. 15, comma 1, lettera h, del TUIR valido solo per l'acquisto di beni culturali. Come è possibile osservare dai dati riportati dall'ultima circolare disponibile²⁵, i numeri indicano l'andamento annuale relativo alle erogazioni liberali ai sensi dell'art. 100, comma 2, lettera m, al nord, al centro e al sud. Al di là dell'imbarazzante differenza tra i contributi dei due poli opposti del Paese (elemento che caratterizza anche i dati sull'Art Bonus come si vedrà in seguito), dai numeri riportati dalla Direzione generale Bilancio emergono due elementi chiari e concatenati. Il primo è l'apporto continuo di denaro in favore dei beni e delle attività culturali degli enti pubblici nel corso degli anni, anche dopo l'ascesa dell'Art Bonus, a testimonianza della convenienza, probabilmente, del regime fiscale dell'art. 100 per alcune imprese che, di fatto, investono in cultura andando oltre il semplice mecenatismo. Il secondo fattore da non trascurare, evidente leggendo i dati, è il risvolto della medaglia del primo elemento evidenziato: se da un lato la promozione dell'Art Bonus non pregiudica la presenza degli articoli 100 e 15 del TUIR²⁶, d'altro canto è evidente il crollo netto delle

erogazioni registrate nel biennio 2014-2015, con una discesa lenta ma inesorabile che non può non essere riconducibile all'introduzione di un provvedimento di carattere fiscale, come detto, simile agli articoli in questione. In una visione ad ampio respiro, si potrebbe concludere che lo scemare delle erogazioni tramite gli articoli del TUIR fa da contraltare a un buon funzionamento del nuovo credito di imposta, che, per anticipare un dato da sviscerare in seguito, tra il 2014 e il 2023 ha superato i 750 milioni di euro in donazioni²⁷, arrivando a sovrastare in maniera imbarazzante le donazioni ottenute grazie alle strumentazioni precedenti²⁸.

Politiche fiscali in favore del mecenatismo culturale in ambito internazionale

Nella storia della legislazione del patrimonio culturale le stelle dell'Italia "si accordano incredibilmente" con quelle di un altro Paese, la Francia. Nel 1913, in Italia, fu emanato il Regio Decreto n. 363, ancora oggi in parte vigente, regolamento di esecuzione delle leggi per le antichità e le belle arti n. 364/1909. Nello stesso anno, in Francia, era approvata la legge sui monumenti storici. Dopo quasi un secolo, un altro singolare sincronismo segnò la storia del diritto dei beni culturali di questi due Paesi: il 24 febbraio 2004, infatti, furono pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, e, sul Journal Officiel, il Code du patrimoine. Ma, proprio in quel momento, si ruppe questa incredibile sincronia. Mentre la Francia, in quegli anni, 2003-2004, varava la legge sul mecenatismo, l'Italia, con il Codice, abdicava a occuparsi di misure fiscali²⁹.

L'estratto riportato nel saggio sui dilemmi del patrimonio culturale del professor Casini è un ottimo affresco, breve ma pregnante, sul parallelismo tra le politiche culturali nostrane e quelle d'oltralpe, da sempre collegate tra loro da un filo invisibile ma solido, che ha permesso di viaggiare su binari simili per oltre un secolo. Come già anticipato in precedenza, però, questa relazione si interrompe sul più bello, inducendo l'Italia ad accumulare un ritardo di 10 anni³⁰ nei confronti della Francia, in un ambito tanto delicato quanto trascurato prima del 2014, ovvero quello delle politiche fiscali in materia di tutela e valorizzazione del *Cultural Heritage* nazionale, ritardo in parte recuperato solo grazie all'Art Bonus, misura in grado di ridare centralità a una tematica evidentemente di primo piano. Se in Italia si è pensato che discorsi di natura e carattere fiscale fossero semplice competenza del Ministero dell'Economia e non avessero alcun legame con il MIC, all'estero si sono susseguiti, nel corso degli anni, numerosi esempi di incentivi alla cultura che, in parte, hanno influenzato anche le politiche italiane e l'Art Bonus stesso, stravolgendo la concezione internazionale di investimento attivo per il patrimonio.

Come ricorda Casini, infatti, già nel 2003 la Francia si rese protagonista di uno degli interventi in materia più emblematici e rivoluzionari, in parte ripresi anche nel 2014 dal D.L. n. 83; il 1° agosto del 2003 viene promulgata, infatti, la Loi n. 2003-709, detta anche Loi Allaigon, che regolamentava per la prima volta da un punto di vista fiscale le erogazioni liberali da parte dei mecenati, pubblici e privati, nei confronti del patrimonio culturale nazionale. A dispetto dell'Art Bonus, la Loi n. 709 ha avuto declinazioni decisamente più articolate, subendo modifiche che ne hanno arricchito il contenuto, allargando il campo d'azione, i benefattori e i beneficiari³¹; nello specifico, una delle differenze più evidenti nell'impostazione dei benefici fiscali francesi rispetto a quelli italiani è la differenza di trattamento e di approccio nei confronti dei titolari di reddito di impresa e dei privati cittadini, i quali godono di sgravi fiscali leggermente più favorevoli rispetto alle imprese stesse (60%³² per le aziende con tetto al 5%, 66% per le persone fisiche con tetto del 20% dell'imponibile) a dispetto delle indicazioni italiane che prevedono credito di imposta identico per persone fisiche e imprese, ma un tetto più basso rispetto ai dirimpettai francesi; da non trascurare la quasi totale deducibilità nel caso del mecenatismo di impresa (90% con tetto massimo sull'imposta da pagare del 50%) di un'erogazione per l'acquisto di beni culturali in favore di un ente pubblico e del 40% per l'acquisto di un "tesoro nazionale" non devoluto a terzi, mentre in Italia la questione è ancora confusa, con l'art. 100, comma 2, lettera m, e l'art. 15, comma 1, lettera h, che non sembrano fornire risposte altrettanto precise a pari merito dell'Art Bonus stesso, non ancora implementato con strumenti di libertà d'acquisto così variegati³³.

Tuttavia, l'elemento di maggior discrepanza tra le politiche francesi e quelle italiane riguarda una delle questioni più spinose, di cui si è già fatto breve cenno in precedenza e che tira in ballo l'annosa questione (tutta italiana a dire il vero) del rapporto pubblico-privato³⁴. Come ricordato più volte, le erogazioni liberali fatte tramite Art Bonus non possono che essere destinate a enti di carattere pubblico o enti ecclesiastici a cui siano stati affidati dei beni da parte di un ente o istituto pubblico, senza mai contemplare, di fatto, beni di carattere privato, per i quali non è previsto alcun sostegno tramite Art Bonus (così come tramite nessun'altra forma di incentivo alla cultura, fatta eccezione, seguendo diverse linee guida, per le sponsorizzazioni); anche da questo punto di vista, secondo la Loi Allaigon e il Code du Patrimoine, la legislazione francese è decisamente più espansiva³⁵ rispetto a quella italiana, visto che i possibili beneficiari di iniziative di varia natura possono rientrare in un nutrito numero di *players*, tra cui: Stato, enti locali, enti sub-locali ed enti

affini direttamente ricollegabili ai primi; le associazioni, le fondazioni (anche quelle di impresa), gli organismi di pubblica utilità e le organizzazioni senza scopo di lucro; i Musei di Francia, monumenti storici, pubblici e privati (soprattutto per interventi riguardanti attività di carattere sociale, per la lotta alle barriere architettoniche e per la diffusione dell'inclusività e delle possibilità di accessibilità, fisica e cognitiva); gli organismi disinteressati nel settore delle attività e dello spettacolo, istituti di insegnamento e ricerca, pubblici e privati, che abbiano comprovato interesse generale. Come risulta evidente, scorrendo i diversi punti, la discriminante per l'accesso alle erogazioni liberali è legata più che alla proprietà, pubblica o privata, alle potenzialità sociali e culturali di qualsiasi forma di sito, bene o attività, ai quali basta garantire fruibilità e interesse diffuso per poter, potenzialmente, accedere a fondi di supporto (e non solo³⁶). Nonostante ci siano numerose differenze tra l'ordinamento francese e quello italiano, il sistema di sostegno alla cultura in termini finanziari d'oltralpe rimane quello più vicino all'impostazione nazionale, per cifre, credito di imposta e sistema burocratico³⁷.

Tuttavia la Francia non è l'unica nazione che si è dotata di un apparato importante per il sostegno fiscale alla cultura: i maggiori Paesi europei hanno sviluppato nel corso degli anni degli apparati fiscali notevolmente avanzati e diversi dal modello italo-francese o tedesco³⁸, basti ricordare, ad esempio, casi come quelli di Spagna e Inghilterra, totalmente diversi rispetto alle esperienze trattate per percentuali e approccio al fisco nazionale.

Molto interessante, spostandoci in terra spagnola, la Ley 49/2002 per i benefici fiscali per il patrimonio culturale dello Stato, di enti territoriali, delle università pubbliche e di luoghi della cultura (purché siano pubblici), la quale segue un meccanismo abbastanza complesso di "deducibilità percentuale scalare"; cercando di semplificare: a partire dal 2016 le erogazioni liberali delle persone fisiche vengono ricompensate con percentuali di deducibilità a scaglioni, fino a 150 euro il privato ottiene una deducibilità fiscale del 75%, oltre i 150 euro del 30% e del 35% se si parla di donazioni pluriennali; per ciò che riguarda le imprese, invece, la deducibilità è costante al 35% salendo al 40% in caso di donazioni pluriennali, con un tetto massimo relativamente basso sull'imponibile al 10% (da "concordare", invece, per i privati in base al massimo deducibile dell'imposta di riferimento).

Impostazione ancora differente per ciò che riguarda il Regno Unito, da sempre molto attivo nel settore culturale e, di rimando, anche in ambito fiscale come testimoniato dall'Inheritance Tax risalente al 1984³⁹, grazie alla quale si prevedono benefici fiscali per il supporto ai musei nazionali tramite erogazioni fatte dai privati. Proprio l'attenzione alle

persone fisiche rispetto alle aziende ha caratterizzato nel corso degli anni l'azione fiscale in ambito culturale del Regno Unito; nel 2014 furono previste deducibilità fiscali per le erogazioni nei confronti di enti teatrali, lirici e musicali da stabilire in base alla tipologia di intervento e di produzione "finanziata", mentre nel 2016, tramite il Finance Bill, si allargò l'elenco dei potenziali beneficiari delle erogazioni liberali private, che avrebbero garantito forme di supporto per i mecenati non definibili come veri e propri sgravi ma come tetti massimi di prelievo dal reddito dichiarato (la qual cosa spiega la scelta di concentrarsi più sulle persone fisiche che sulle aziende). A dispetto di quanto detto in precedenza per Italia, Germania, Spagna e Francia, il Regno Unito non impone un credito di imposta fisso, ma valuta le erogazioni, e soprattutto le donazioni, stabilendo, grazie al Dipartimento per la Cultura e all'Arts Council, il valore degli interventi di volta in volta portati a termine, e, in base a questa valutazione, i mecenati o donatori ottengono incentivi fiscali di natura variabile.

Al di là della diversa declinazione delle politiche fiscali dei grandi d'Europa, emerge da questa analisi la varietà di approcci esistenti per il supporto dei privati cittadini e per le imprese al settore cultura, in ambito pubblico ma anche privato, come si è visto nel caso della Francia. Tutti i casi precedentemente menzionati, a cui aggiungerei anche le nuove politiche olandesi per il supporto al settore culturale pubblico figlie della crisi nei finanziamenti statali del 2013⁴⁰, derivano da un unico comun denominatore caratteristico di tutte le principali economie europee, ovvero l'arretramento degli interventi statali nelle politiche culturali. La mancanza, o almeno la riduzione, del supporto politico al sistema produttivo culturale può, giocoforza, aprire la strada a una nuova stagione di interventi privati mirati per uno sviluppo organico, coeso e olistico del sistema culturale pubblico/privato.

Alla luce di quanto detto, è chiaro che l'Art Bonus, pur avendo delle proprie peculiarità, si inserisce in un percorso già tracciato, dimostrando una palese ispirazione ai principi tedeschi e francesi, con i quali condivide forse le caratteristiche più importanti; a ogni modo, tutti gli approcci internazionali, insieme agli articoli del TUIR di cui ho parlato in maniera diffusa precedentemente, hanno contribuito alla formazione di uno strumento finalmente in linea con le legittime pretese di un settore potenzialmente formidabile, e soprattutto di uno strumento confrontabile con le politiche più all'avanguardia in circolazione; i corretti accorgimenti (si veda una maggior apertura ai beni culturali di natura privata e un innalzamento delle soglie minime per le imprese) e una fisiologica evoluzione potrebbero portare l'Art Bonus a essere non solo uno strumento fiscale di rilevanza internazionale ma anche un esempio da seguire e da emulare⁴¹.

Art Bonus 2014-2023: andamento, risultati e "regionalizzazione dei benefici"

Come già anticipato, dall'analisi delle dinamiche di funzionamento del credito di imposta introdotto nel 2014, delle sue "controparti" precedentemente (e ancora adesso) attive e dei sistemi di finanziamento comunitari e internazionali, emerge una forte vivacità nelle interazioni pubblico/privato e nei numeri attualmente disponibili sulle erogazioni liberali. Questa vivacità, finora raccontata solo nell'innovazione teorica dell'impalcatura amministrativa e legislativa, trova conforto nei risultati delle raccolte effettuate nel corso degli ultimi nove anni. Dunque, ormai vicino alla decennale maturità del nuovo credito di imposta, si può parlare di una misura sostanzialmente riuscita e performante con delle aree di sviluppo ampie e (potenzialmente) ad alto impatto sociale, culturale ed economico. Partendo dai numeri, l'ultimo aggiornamento rilasciato dal MIC⁴² parla di una raccolta complessiva tra il 2014 e il 2023 di 757.020.319 euro distribuita su 3156 "oggetti" destinatari di donazione⁴³ ed erogata da 31.275 mecenati. Uno dei primi dati rilevanti che balza immediatamente all'occhio dai monitoraggi ministeriali è la quasi totale assenza di persone fisiche interessate alla donazione liberale, dato particolarmente evidente soprattutto se paragonato alle erogazioni di enti commerciali (erogazione media di oltre 90.000 euro) e imprese (46.000 euro di media), una tendenza che si ripercuote anche sulle donazioni totali, praticamente equamente divise tra imprese ed enti non commerciali. La perfetta salute della misura di credito è testimoniata anche dalla crescita annuale delle erogazioni ricevute, con un differenziale tra il 2021 (ultimo anno disponibile per un benchmark completo) e i primi giorni del 2023 di circa 90 milioni di euro raccolti nel solo anno di riferimento 2022⁴⁴.

Se l'ammontare del "quanto" è ormai chiaro così come chiaro è anche lo spaccato dei donatori, è interessante approfondire chi sono i riceventi in base alle categorie di potenziali beneficiari di Art Bonus⁴⁵; emerge, in questo caso, una netta prevalenza di donazioni per manutenzione, protezione e restauro (1925) e per luoghi pubblici e fondazioni lirico-sinfoniche che, pur alla luce del basso numero di richiedenti, raccolgono un numero non irrilevante di donazioni (1167), come evidenziato anche dalla "classifica" dei principali percettori di erogazioni liberali⁴⁶. Come da premessa, anche l'analisi complessiva dei numeri del credito di imposta evidenzia un sistema fiscale vantaggioso per gli erogatori e degli incentivi in grado di attirare un quantitativo di capitale non residuale, soprattutto se paragonato alle strategie di finanziamento precedenti all'Art Bonus. Tuttavia, dovendo analizzare nello specifico lo spaccato regionale dei contributi ricevuti, risulta evidente

una discrepanza imbarazzante tra quanto raccolto nel corso degli ultimi dieci anni al centro-nord e quanto fatto al sud e nelle isole, una dicotomia di risultati specchio delle performance complessive del sistema economico nazionale e che si riflette in ogni ambito, con l'Art Bonus che non rappresenta un'eccezione ma che conferma l'andamento delle economie delle due macroaree. Dai numeri rilasciati dal MIC, infatti, vien fuori che il 91% delle erogazioni liberali è appannaggio del nord Italia, con il centro e il sud del Paese destinati a dividersi un deludente 9% dell'intera cifra disponibile. La statistica diventa ancor più impietosa se si considera che le sole Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte inglobano l'86% di tutte le erogazioni liberali tra il 2014 e il 2023; questi dati riflettono tra l'altro un trend già ben definito nel corso degli anni, quando nell'analisi quinquennale dei risultati ottenuti emerse che l'81% delle erogazioni liberali era diretto verso siti e luoghi della cultura del nord Italia, mentre solo il 2% verso il sud e le isole, con il 77% delle donazioni nazionali riconducibili a sole 4 regioni, Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna (universalmente e da sempre riconosciute come le locomotive nazionali), mentre le restanti 16 regioni racimolavano solo il 23% dei benefici⁴⁷. In maniera proporzionale anche il numero di interventi complessivi e gli oggetti destinatari di donazioni seguono lo schema di flusso evidenziato per le erogazioni liberali⁴⁸, con la Toscana in netto vantaggio sul resto delle regioni italiane (500 oggetti destinatari di operazioni e 977 interventi complessivi). Come già anticipato, sono le fondazioni lirico-sinfoniche a essere maggiormente finanziate e avvantaggiate dall'Art Bonus, un esempio su tutti la Fondazione Teatro alla Scala di Milano, che, pur dovendo far fronte a costi complessivi in grado di superare il miliardo di euro, è riuscita a raccogliere 170 milioni di euro in erogazioni liberali aperte e chiuse; non possono essere dimenticate altre realtà che hanno ottenuto nel corso degli anni benefici enormi dalle erogazioni, come il Teatro Regio di Torino, addirittura in grado di superare la richiesta economica grazie alle numerose e generose donazioni⁴⁹, o la Fondazione Arena di Verona (caso eclatante, visti gli oltre 25 milioni ricevuti nel corso dell'ultimo decennio), il Teatro Regio di Parma o la Fondazione Teatrale del Maggio Musicale Fiorentino.

A fare da contraltare un caso clamorosamente negativo, che dipinge e rappresenta in maniera perfetta quella che in altri tempi (ma in fondo anche oggi) sarebbe stata definita "questione meridionale" e che mette in risalto la debolezza del sistema meridionale di raccolta fondi rispetto a quanto fatto al nord: il Teatro San Carlo di Napoli. Pur riuscendo ad affrontare le spese previste, il San Carlo, uno dei teatri più importanti d'Europa in una delle città più importanti d'Italia, è riuscito a raccogliere in quasi 10 anni

"solo" 2,9 milioni di euro, una cifra non banale ma che impallidisce al cospetto delle ricche donazioni nei confronti di fondazioni meno altisonanti ma ubicate in luoghi maggiormente predisposti alla cooperazione sociale e culturale. È forse questa, per ora, la vera debolezza dell'Art Bonus: visti i risultati complessivi ottenuti, è solo dallo spaccato regionale che è possibile realizzare quale sia la discrepanza tra le diverse realtà locali e quanto lavoro in termini di stimolazione *bottom-up* ci sia da fare per inculcare politiche diffuse di donazione e coinvolgimento di tutti i protagonisti della scena culturale nazionale, soprattutto i meno strutturati⁵⁰. Se infatti, da un lato, le fondazioni lirico-sinfoniche sono riuscite a ritagliarsi uno spazio importante nelle dinamiche di funzionamento del percorso di fundraising con Art Bonus, è evidente quanto, d'altro canto, le piccole e medie realtà culturali di natura museale siano rimaste totalmente abbandonate alla propria incapacità di presentarsi come interlocutori strutturati e credibili per mecenati e finanziatori, probabilmente non interessati nella partecipazione economica in attività (per natura, evidentemente) non lucrative e lontane da interessi di natura commerciale e aziendale. Se allora è ormai cosa nota la rilevanza del ruolo sociale del museo e dei luoghi di cultura all'interno dei piccoli e grandi centri urbani, il loro impatto e la rilevante spinta sulle politiche locali⁵¹, è ancora tanto il lavoro da svolgere nell'ipotizzare un cambio di percezione condiviso sulle potenzialità economiche, anche degli istituti più piccoli, per una collaborazione organica e olistica tra tutte le parti sociali coinvolte.

Tornando ai flussi di erogazioni liberali, è importante segnalare che imparare ad affrontare e accogliere questi principi garantirebbe una diffusione delle donazioni meno omogenea e concentrata nei pochissimi (oltre che saturi) luoghi di cultura dei principali centri nazionali. Una maggior cura della comunicazione istituzionale, in grado di rivolgersi con un linguaggio semplice e chiaro ai piccoli imprenditori e alle piccole (e diffuse) realtà culturali dei territori più periferici, l'apertura a un maggior numero di realtà culturali (si veda il discorso fatto precedentemente relativo ai privati) di eterogenea grandezza e un'estensione dei benefici fiscali di "natura scalare" per aree geografiche sono solo alcune delle proposte e delle idee su cui riflettere per rendere i benefici fiscali figli della Legge 29 luglio 2014 n. 106 ancor più impattanti sull'economia delle realtà culturali del pur sempre portentoso Sistema-Italia.

Nicola Urbino, *PhD candidate per l'Università Vanvitelli della Campania, si occupa prevalentemente delle nuove metodologie di monitoraggio delle performance museali e del rapporto con l'area finanziaria/managieriale (nicola.ur-bino@unicampania.it).*

1. Sulla definizione e la natura dei beni meritori si vedano, tra gli altri, Liakopoulou, 2009, Cerquetti, 2014a, e Trupiano, 2015.
2. L'ultimo bilancio previsionale del Ministero della Cultura evidenzia in maniera inequivocabile la netta diminuzione del budget a disposizione per le attività, la conservazione e la valorizzazione dell'intero sistema produttivo culturale. Numeri alla mano, infatti, è segnalata nei previsionali ministeriali una diminuzione nei fondi disponibili di circa mezzo miliardo di euro tra il 2022 e il 2024 (3,9 miliardi nel 2022 contro i 3,4 miliardi previsti nel 2024).
3. L'ultimo rapporto Istat relativo alle performance 2020-2021 racconta di un ritardo enorme sui principali Paesi europei in termini di investimento pubblico; Francia e Germania, ad esempio, nello stesso periodo di tempo preso in esame, hanno investito circa il triplo rispetto a quanto fatto in Italia (16,6 e 15,3 miliardi contro i 5 miliardi nostrani).
4. Secondo l'Agenzia per la coesione territoriale, il peso della spesa e dell'investimento in cultura e servizi ricreativi occupa circa l'1,1% dell'intera spesa pubblica, il dato più basso dal 2015 e in netta controtendenza con quanto visto dal 2000 al 2012.
5. Siamo lontani dagli investimenti del triennio 2003-2005, anni in cui l'incidenza della spesa in cultura sul totale superava il 2,60%, ben più del doppio di quanto fatto negli ultimi anni (2020 l'ultima annualità rilevata).
6. Alcune considerazioni a riguardo in Sciuolo, 2017.
7. Cerquetti, 2010.
8. Per completare una panoramica sul valore del patrimonio italiano, si riporta la stima di Symbola-Unioncamere relativa al 2022 in cui il cosiddetto Sistema-Italia produrrebbe un valore di 95,5 miliardi di euro, circa il 5,6% del PIL nazionale. Questi dati, benché spesso approssimativi e non sempre aderenti alla realtà, soprattutto per quel che riguarda le numerose realtà locali e periferiche, offrono comunque uno schizzo interessante sul potenziale spesso inespresso della nostra economia culturale.
9. Tra le prime considerazioni a riguardo quelle di Trimarchi, 1993, e di Bagdadli, 1997.
10. Sulla parte prettamente fiscale si vedano, tra gli altri, Bises, 1999, e Revelli, 2003. Interessante, inoltre, l'approfondimento sul tema dell'8% e della relazione tra cultura e mercato competitivo in Belvisi, 2004.
11. Per un approfondimento di natura legislativa si veda Gallo, 2014.
12. Decreto Legge del 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella Legge n. 106 il 29 luglio 2014, e in vigore dal 31 luglio 2014.
13. Chiaro ed esaustivo il vademecum sui meccanismi di funzionamento e le dinamiche del credito d'imposta in Buzzi, 2017.
14. Le regole di interpretazione e di utilizzo dell'Art Bonus in Lupi, 2014.
15. I beneficiari dell'Art Bonus potranno essere solo ed esclusivamente di natura pubblica con l'eccezione di affidatari privati / fondazioni di un bene che rimane, anche in quel caso, di natura pubblica.
16. Per le fondazioni lirico sinfoniche, a oggi tra le principali beneficiarie del credito di imposta, si veda Barbati, 2014.
17. Buzzi, 2017.
18. Sul concetto di *bottom-up*, l'importanza dei distretti culturali e le sinergie territoriali per la valorizzazione del prodotto culturale si legga Cerquetti, 2014b.
19. Giusti, 2021.
20. Testo Unico sull'Imposta dei Redditi.
21. A riguardo ancora Lupi, 2014.
22. Dalle precisazioni di Art Bonus e Agenzia delle Entrate si evince che un ente ecclesiastico si configura come beneficiario di erogazioni liberali eleggibili ai fini dell'Art Bonus soltanto se il bene oggetto di erogazione è di proprietà di un ente pubblico e l'ente ecclesiastico è il concessionario o affidatario/gestore del bene in oggetto.
23. Cammelli, 2016.
24. Legge sul Mecenatismo Culturale, art. 38, Legge 21 novembre 2000, n. 342, ora art. 100, comma 2, lettera m, del TUIR; indicazioni fiscali (solo ed esclusivamente per l'acquisto di beni culturali) all'art. 100, comma 2, lettera f, e art. 15, comma 1, lettera h, del TUIR; erogazioni liberali in favore delle onlus secondo l'art. 100, comma 2, lettera h; il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, per le agevolazioni fiscali in favore di imprese e persone fisiche che effettuano erogazioni per le onlus con tetto massimo di 70.000 euro annui; la sponsorizzazione ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUIR; benefici fiscali per gli enti non commerciali, art. 147, comma 1, del TUIR; 5‰ alla cultura ai sensi della Legge di Stabilità n. 190 del 2014; 8‰ provvisorio (tra il 2016 e il 2025) ai sensi della Legge n. 45 del 7 aprile 2017 per il sostegno ai beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.
25. Circolare n. 117 del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, "Esiti relativi all'applicazione dell'art. 100, comma 2, lettera m) e dell'art. 15, lettera h) del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) anno 2020".
26. Nota di carattere metodologico: gli articoli 100, comma 2, lettera m, e 15, comma 1, lettera h, del TUIR sono l'impalcatura fiscale per il sostegno alla cultura in ambito pubblico e quelli più simili all'impostazione strutturale dell'Art Bonus, motivo per cui il paragone nei numeri e nei principi è stato effettuato solo in relazione ai suddetti benefici fiscali, non estendendolo agli altri strumenti di supporto menzionati in precedenza; in altri termini, chi scrive ritiene sensato il paragone solo tra i due articoli del TUIR e l'Art Bonus stesso, per impostazione, influenza reciproca e ricadute. Capitolo a parte per la sponsorizzazione (art. 108, comma 2, del TUIR), applicabile praticamente in tutti i settori e che vede nel settore cultura solo una delle tante "declinazioni", ma che non può essere stringente nel suo legame con l'impostazione strutturale dell'Art Bonus.
27. Ultima pubblicazione dei dati avvenuta a gennaio 2023.
28. I dati riportati fanno riferimento al solo art. 100, comma 2, lettera m, del TUIR ai quali si aggiungono i numeri delle erogazioni provenienti ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera h.
29. Casini, 2016.
30. Veronelli, 2005, e Veronelli, 2008.
31. BOI 4 C-5-04 n. 112 del 13 luglio 2004 e BOI 13 L-5-04 n. 164 del 19 ottobre 2004; BOI 5 B-21-07 n. 133 del 31 dicembre 2007; Décret n. 2008-195 del 27 febbraio 2008; "Arrêté du 27 février 2008 fixant les conditions d'ouverture au public des monuments historiques"; BOI 5 B-10-11 n. 42 dell'11 maggio 2011.
32. La Loi Allaigon risulta essere particolarmente vantaggiosa soprattutto per i colossi dell'economia privata francese. Emblematico il caso della Fondation Louis Vuitton, in grado di ottenere in credito di imposta l'impressionante cifra di 581 milioni di euro spalmati su 11 anni fiscali. In generale, la Loi Allaigon risulta essere particolarmente efficace per il tessuto produttivo-aziendale d'oltralpe: tra il 2005 e il 2017, infatti, il numero di imprese che hanno beneficiato degli sgravi fiscali nazionali è passato da 6500 a 68.930. Per ulteriori approfondimenti sul rapporto pubblico/privato su scala internazionale si legga Adam, 2021.
33. Va ricordato che l'Art Bonus non può essere utilizzato come credito di imposta per l'acquisto di beni culturali ma solo come erogazione liberale nei confronti di enti pubblici, che, previo parere dell'Agenzia delle Entrate, possono, di volta in volta, procedere con l'acquisto di

materiale di supporto per la propria collezione ma non implementare la collezione stessa. Anche questa può essere considerata una “zona grigia” della politica per le erogazioni liberali italiane.

34. Il più classico degli affreschi sulle storiche e problematiche dinamiche tra il settore pubblico e quello privato in Italia in Settis, 2007. Inoltre, una lettura ancor più radicale del problema, anche alla luce delle nuove disposizioni dell'allora MiBACT, la si ritrova in Montanari, 2015.

35. L'ampio respiro della riforma francese del 2003 affonda le proprie radici in un terreno già fertile di scambi e relazioni tra il settore aziendale e il settore culturale pubblico. A tal proposito, una lettura parallela dello *status quo* precedente la Loi Allaigon e delle innovazioni culturali e fiscali nel settore potrebbe offrire uno spaccato efficace su quanto le politiche di CSR verso il settore arte e cultura fossero già altamente sviluppate a partire dalla fine degli anni '80 (Garon, 1989) e su quanto le nuove disposizioni legislative unite agli influssi internazionali abbiano stimolato politiche di donazione e di scambio pubblico/privato (si veda Antal e Sobczak, 2007).

36. Una precisazione interessante riguarda la natura del supporto al patrimonio, che segna l'ennesima differenza tra le politiche italiane e quelle francesi: se tramite Art Bonus (e non solo) è possibile effettuare donazioni solo di carattere monetario, la Loi n. 709 prevede donazioni variegata, che non si limitano solo al semplice denaro, ma prevedono anche forme eterogenee di sostegno (strumenti, macchine, tecnologie e competenze) le quali saranno quantificate per poi essere convertite in deducibilità di imposta. Discorso identico anche per i benefattori: è possibile, infatti, per i mecenati che sostengono gli enti e le attività culturali ottenere anche una qualche forma di “contropartita”, in aggiunta allo stesso beneficio fiscale.

37. Per una panoramica dei risultati e degli impatti delle erogazioni liberali sul settore culturale francese si veda Kancel et al., 2013.

38. Nel caso della Germania, da sempre si registra un forte federalismo che dalla politica si riflette nella cultura, vista la possibilità data ai vari Länder di investire in cultura insieme ai comuni e agli enti locali, pur coadiuvati dal potere centrale. L'indipendenza regionale non ha ostacolato la promozione di strumenti nazionali per il mecenatismo culturale in favore di beni pubblici da parte di realtà imprenditoriali e privati, i quali godono di sgravi importanti per le erogazioni liberali mantenendo tetti massimi di detrazione che non superano il 20% per le persone fisiche e il 4% per le imprese, inserendosi nella scia tipologica del modello francese.

39. La legislazione francese, in termini di erogazioni liberali, risulta evidentemente la più vicina alle dinamiche imposte dal TUIR prima e dall'Art Bonus in seguito. Ciononostante, quanto successo in Inghilterra tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, con tutte le peculiarità del caso, ha segnato in maniera importante le politiche fiscali e l'approccio al patrimonio culturale pubblico da parte dei privati. Con la fondazione dell'Association for Business Sponsorship of the Arts (l'attuale Arts and Business) nel 1976 e l'emanazione del Business Sponsorship Incentive Scheme del 1984 per la prima volta in ambito anglosassone (e probabilmente europeo) si stabiliva una politica di incentivi fiscali per il supporto al patrimonio culturale pubblico declinata in sgravi fiscali contrattualizzati per le imprese impegnate nel finanziamento del settore culturale pubblico (Pellizzari, 2010).

40. Hagood, 2016.

41. Sulla legislazione internazionale in ambito fiscale-culturale, oltre alle normative citate nel corso del paragrafo e alla bibliografia indicata a fine articolo, si veda anche il documento prodotto dalla Biblioteca della Camera dei Deputati sulla legislazione straniera, *Le misure in favore del mecenatismo culturale in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna*, del luglio 2016.

42. I dati relativi all'Art Bonus di cui parlerò di qui a breve fanno riferimento all'ultimo aggiornamento ministeriale risalente al 5 gennaio 2023.

43. I 3156 beni oggetto di donazione sono “spalmati” su 2434 enti registrati, di cui il 48% (1170) composto da comuni, a testimonianza dell'impatto delle amministrazioni comunali nella tutela e nella valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale diffuso sul territorio nazionale. I dati disponibili evidenziano anche come il giusto dialogo tra interlocutori istituzionali e beni culturali possa generare dei canali di comunicazione con i privati per l'erogazione di fondi dedicati al settore pubblico (con i benefici economico-fiscali di cui si è parlato precedentemente). Anche queste considerazioni, tuttavia, sono strettamente legate a logiche di natura geografica estremamente accentuate, come si vedrà successivamente.

44. Anche in questo risulta evidente quanto la misura del credito di imposta da Art Bonus sia estremamente più performante rispetto alle disposizioni TUIR (nell'ultimo anno di riferimento, ovvero il 2020, la raccolta complessiva non ha superato i 20 milioni di euro, cifra estremamente inferiore ai risultati annuali appena evidenziati).

45. Le tre aree di intervento potenzialmente beneficiarie di Art Bonus sono riassumibili in: interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti; realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

46. Il numero complessivo degli interventi e delle donazioni ricevute è disponibile su <https://artbonus.gov.it/lista-interventi.html>.

47. I dati a cui si fa riferimento provengono dal Rapporto Annuale Fedelculture 2020 (con riferimento ai risultati del 2019), fondamentale per tracciare un solco nel primo quinquennio di raccolta.

48. Interessante il caso della Regione Marche, dove a fronte di un numero totale di erogazioni liberali di poco superiore ai 6,5 milioni di euro (oltre 40 volte inferiore a quanto raccolto in Lombardia, ad esempio) si registra una forma di donazione diffusa sul territorio, declinata in 288 oggetti destinatari di erogazione (tornando alla Lombardia il numero complessivo era di 356). Sulle potenzialità del Sistema Marche e, più in generale, sui modelli di governance museale applicati al patrimonio diffuso si vedano i due contributi di Montella del 2003 riportati in bibliografia.

49. Al 2020 la Fondazione Teatro Regio di Torino ha raccolto 19.185.880 milioni a fronte di 12.166.142 richiesti. A oggi, invece, si stima che le erogazioni liberali ricevute superino i 30 milioni di euro.

50. Sulle difficoltà dei luoghi della cultura locali, le possibili strategie e le potenzialità economiche, culturali e sociali si vedano i contributi di inizio secolo in Barrella, 2001a e 2001b. Benché non vi sia alcuna attinenza con le strategie di reperimento fondi tramite politiche fiscali *ad hoc*, già più di 20 anni fa il tema relativo al ruolo e alla dimensione economico/culturale delle piccole e medie realtà era centrale nel dibattito museologico. Nel caso specifico della Campania, come visto precedentemente per le Marche, la potenzialità derivata dalla futuribile creazione di rete e sistemi di collegamento locali fa da contraltare all'endemica penuria di politiche e strategie culturali, che si tratti di *top-down* o di *bottom-up*. Le considerazioni di cui

sopra, dunque, trovano riscontro anche nei risultati presentati sulle erogazioni culturali dagli istituti culturali della Regione Campania, di cui si è narrato la debolezza e la fragilità politica, economica e culturale. In Campania, infatti, sono stati registrati solo 106 interventi da parte di 740 mecenati, per un totale di 6,5 milioni di euro raccolti in quasi 10 anni, troppo poco per il numero e la varietà di istituti culturali presenti sul territorio.

51. Cerquetti et al., 2013.

Bibliografia

- Adam G., 2021 - *L'inarrestabile ascesa dei musei privati*. Johan & Levi Editore, Milano.
- Antal A.B., Sobczak A., 2007 - *Corporate Social Responsibility in France: A Mix of National Traditions and International Influences*. Business & Society, n. 46(1), pp. 9-32.
- Bagdadli S., 1997 - *Il museo come azienda. Management e organizzazione al servizio della cultura*. ETAS, Milano.
- Barbati C., 2014 - *Lo spettacolo nel decreto "Art Bonus". Conferme e silenzi*. Aedon, n. 3.
- Barrella N., 2001a - *Per i musei d'interesse locale della Campania*. Napoli Nobilissima, vol. II, fasc. V-VI, pp. 205-208.
- Barrella N., 2001b - *Le regioni e gli standard. La Campania*. Notiziario a cura dell'Ufficio Studi del Ministero per i beni e le attività culturali, XV, 65-67, gennaio-dicembre, p. 73.
- Belvisi P.L., 2004 - *Il finanziamento delle attività culturali: lo strumento dell'8 per mille*. Economia, Impresa e Mercati Finanziari, n. 1, pp. 53-64.
- Bises B., 1999 - *Il trattamento fiscale delle organizzazioni non-profit*. Economia della cultura, a. IX, n. 1.
- Buzzi A.M., 2017 - *Arte & Nuovo Mecenatismo - l'Artbonus e le altre Agevolazioni fiscali riservate alle Imprese e ai Cittadini che investono in beni culturali e nello spettacolo*. Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, MiBACT, Roma.
- Cammelli M., 2016 - *I tre tempi del Ministero dei beni culturali*. Aedon, n. 3.
- Casini L., 2016 - *Ereditare il Futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale*. Bologna.
- Cerquetti M., 2010 - *Dall'economia della cultura al management per il patrimonio culturale: presupposti di lavoro e ricerca*. Il Capitale Culturale, n. 1, pp. 23-46.
- Cerquetti M., 2014a - *Marketing museale e creazione di valore: strategie per l'innovazione dei musei italiani*. Franco Angeli, Milano.
- Cerquetti M., 2014b - *Distretti culturali: esperienze a confronto*. Atti del workshop, Fermo, 16 maggio 2014.
- Cerquetti M., Dragoni P., Montella M., 2013 - *Il cambiamento del ruolo sociale del museo nei centri urbani*. In: Montaldo A.M., Visser Travagli A.M. (a cura di), *Il museo nelle città italiane*. CLUEB, Bologna.
- Gallo G., 2014 - *Il decreto Art Bonus e la riproducibilità dei beni culturali*. Aedon, n. 3.
- Garon R., 1989 - *Cultural Policies: The Institutionalization of Public Patronage. Les politiques culturelles ou la gestion institutionnalisee du mecenat public*. Loisir et Société, vol. 12, n. 1, pp. 65-85.
- Giusti G., 2021 - *La fiscalità dei beni culturali privati all'indomani della crisi post-COVID*. Aedon, n. 2.
- Hagood L.B., 2016 - *A Paradigm Change: The Case for Private Philanthropy in the Arts in Germany, the Netherlands, and France*. Robert Bosch Fellow XXXI.
- Kancel S., Itty J., Weill M., Durieux B., 2013 - *L'apport de la culture a l'economie en France*. Inspection Generale des Finances et des Affaires Culturelles.
- Liakopoulou I., 2009 - *Esternalita e beni meritori. Lezioni del corso di Economia, gestione e comunicazione dei beni culturali*. ScriptaWeb, Napoli.
- Lupi R., 2014 - *L'Art Bonus come sovvenzione pubblica in forma di credito d'imposta*. Aedon, n. 3.
- Montanari T., 2015 - *Privati del Patrimonio*. Giulio Einaudi editore, Torino.
- Montella M., 2003a - *Marche: Museo diffuso. Normativa, organizzazione, processi*. Roma.
- Montella M., 2003b - *Musei e Beni culturali. Verso un modello di governance*. Electa, Milano.
- Pellizzari S., 2010 - *Il ruolo dei privati e la tutela del patrimonio culturale nell'ordinamento giuridico inglese: un modello esportabile?* Aedon, n. 3.
- Revelli F., 2003 - *Donare seriamente. Sistemi tributari ed erogazioni liberali al settore non profit*. Torino.
- Sciullo G., 2017 - *I beni culturali quali risorsa collettiva da tutelare - una spesa, un investimento*. Aedon, n. 3.
- Settis S., 2007 - *Italia S.p.A. L'assalto al patrimonio culturale*. Einaudi, Torino.
- Trimarchi M., 1993 - *Economia e cultura. Organizzazione e finanziamento delle istituzioni culturali*. Franco Angeli, Milano.
- Trupiano G., 2015 - *La finanza della cultura. La spesa, il finanziamento e la tassazione*. TrE-Press, Roma.
- Veronelli M., 2005 - *Le sponsorizzazioni dei beni culturali*. Giornale di diritto amministrativo, n. 8.
- Veronelli M., 2008 - *Il project financing nei beni culturali*. Giornale di diritto amministrativo, n. 7.